



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7438 del 2018, proposto da

Gennaro Sellitto, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vespasiano n. 60;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Santolini Luca e Marconi Luca, n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. 65 del 03.04.2018, ricevuto il 14/04/2018, con il quale il ricorrente veniva escluso

dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio “Deficit statura (cm. 161,60). D.M. 11/03/2008, n. 78 art.1 comma1. D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c.2”;

- del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411- Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici - art. 3, comma 2, come sostituito dal D.P.C.M. 27/04/1993 n. 233, art. 1 che, per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco, richiede una statura non inferiore a m. 1,65;

- del Decreto Ministero Interno 11/03/1988 n. 78, regolamento concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, art. 1, co. 1, che richiama il limite di altezza previsto dal D.P.C.M. n. 411/1987;

- del D.P.R. 06/02/2004 n. 76, regolamento che disciplina il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella parte in cui (tabella I, comma 1, lettera b) prevede tra i requisiti per l'accesso nei quadri del personale volontario la statura non inferiore a metri 1,62;

- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 5140 del 06.11.2008, che indice un concorso pubblico per titoli ed esami a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco, nella parte in cui, all'articolo 2, comma 1, lettera D) individua tra i requisiti psicofisici ed attitudinali quelli di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2008, n. 78 che, al capo I, articolo 1, richiama il limite di altezza di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411;

- del decreto del Ministero dell'Interno n. 88 del 14/07/2010 e successivi decreti integrativi e modificativi, afferenti la approvazione della graduatoria di concorso; di tutti gli atti ed i provvedimenti a quelli presupposti, preliminari, preparatori, connessi e consequenziali quali:

- il verbale n. 7 della Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità psico

fisica al servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 15/03/2018, non notificato, nella parte in cui, a seguito della misurazione dell'altezza di cm 161,60, viene espresso il giudizio di non idoneità, non notificato ma comunicato con il decreto 65/2018 oggetto del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombeni dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;

Ritenuto che, nelle more, sussistano giusti motivi per disporre l'accoglimento della domanda cautelare in via interinale e, comunque, entro i limiti dell'interesse del ricorrente sino alla camera di consiglio del 24 ottobre 2018, fissata per il prosieguo, anche in ragione dell'orientamento assunto in materia dalla Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incombeni nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
- fissa per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.